



A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO AL DSGA / ATTI/SITO

OGGETTO: Richiesta e rinnovo dichiarazioni benefici Legge 104/92

Si informa il personale in oggetto che, al fine della richiesta dei benefici di cui in oggetto, è necessario compilare la documentazione disponibile sul sito istituzionale.

Per **confermare** la concessione dei benefici di cui all'oggetto anche per l'a.s. 2024- 2025, è necessario inviare on line l'apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR n° 445 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, attestante che non sono intervenute variazioni rispetto alla documentazione e alle dichiarazioni acquisite agli atti e che hanno consentito la concessione dei permessi medesimi. Si chiede di verificare con la massima attenzione la data di scadenza delle certificazioni, così da attivare tempestivamente l'istanza per il rinnovo presso l'INPS. Tale dichiarazione può essere utilizzata anche dal personale in servizio con incarico temporaneo lo scorso anno scolastico presso il nostro istituto.

Con il nuovo D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105 c.d. decreto Equilibrio, (Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/2022), viene riformulato e novellato in più parti l'art. 33, legge 104/1992, ed in particolare il comma 3 e di fatto **eliminando il principio del "referente unico" per l'assistenza al familiare con disabilità grave**. Il decreto rafforza la disciplina relativa ai permessi giornalieri retribuiti per l'assistenza ad una persona con disabilità in situazione di gravità accertata di cui all'art. 33 della legge n. 104/1992, mediante l'introduzione del principio dell'alternatività del diritto ai permessi mensili tra più soggetti, per rispondere ad un'esigenza di una più equilibrata condivisione dei compiti di cura.

Con riferimento alla stessa persona assistita **i permessi possono quindi essere fruiti, su richiesta, da più soggetti aventi diritto, fermo restando il limite complessivo di tre giorni al mese e le condizioni di utilizzo per parenti ed affini entro il terzo grado** (vedi in particolare l'art. 3 – comma 1 lettera b, n. 2) del Decreto Legislativo n. 105/2022 che ha sostituito il comma 3 art. 33 della legge 104 con un nuovo comma 3. Art. 3 Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104).

Ciò comporta la necessità di dichiarare, quando si fruisce del permesso di 3 giorni, che nessun altro ha fruito dei permessi per la stessa persona nello stesso mese. **(la dichiarazione è da allegare ogni qualvolta si presenta istanza di permesso per L. 104/92; il modello da utilizzare è allegato alla presente e istanze che non contengono l'allegata dichiarazione non potranno essere autorizzate).**

Si coglie l'occasione per ricordare, a chi ne usufruisce per altra persona, che i permessi non possono essere utilizzati per l'assistenza durante i ricoveri ospedalieri o in altre strutture diverse dal domicilio. Sono fatti salvi i casi in cui la richiesta sia accompagnata dalla documentazione medica che prescrive tale presenza come

necessaria durante il ricovero.

Il personale che fruisce dei benefici è tenuto ad informare tempestivamente la scuola su:

- l'eventuale ricovero a tempo pieno del soggetto in condizione di disabilità grave
- la revisione del giudizio di gravità della condizione di handicap grave da parte delle commissioni ASL/INPS

- le modifiche ai periodi di permesso richiesti.

Possono fruire dei tre giorni di permesso mensile retribuiti e coperti da contributi IN ALTERNATIVITA':

1. il coniuge

2. il parente o l'affine entro il secondo grado di parentela

3. i parenti e/o affini di terzo grado (es: zii e bisnonni pronipoti del bisnonno o nipoti dello zio). Quest'ultimi possono fruire dei permessi in parola solo in caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età.

N.B. Salvo dimostrate e documentate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, gli interessati dovranno comunicare alla dirigente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività didattica e/o amministrativa. Allo stesso modo deve essere adeguatamente motivata la richiesta del permesso in giornate in cui sono previste attività pomeridiane funzionali all'insegnamento.

Ricordiamo che è già previsto che il cittadino in possesso di verbale con rivedibilità (di handicap o invalidità) possa conservare il diritto a permessi e congedi nelle more dell'effettuazione della visita di revisione e dell'iter di verifica. Lo prevede l'articolo 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, introducendo elementi di semplificazione dell'iter sanitario amministrativo per l'accertamento dell'invalidità e della disabilità. Così prevede: "Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura".

La circolare applicativa dell'INPS specifica inoltre:

a) LAVORATORI PRECEDENTEMENTE AUTORIZZATI

Le istruzioni operative relative all'attuazione del citato articolo che prevede di conservare i benefici sono contenute nella circolare INPS n. 127 dell'8 luglio 2016, che opera il riconoscimento della validità del verbale di accertamento dell'handicap anche nelle more dell'iter sanitario di revisione, ai fini della fruizione dei permessi suindicati da parte di lavoratori già titolari dei benefici, in quanto precedentemente autorizzati alla fruizione degli stessi in base ad una prima domanda amministrativa, presentata quando il verbale non era ancora in stato di revisione.

b) LAVORATORI ALLA PRIMA CONCESSIONE DEL BENEFICIO

Diversa è la situazione di prima concessione dei benefici in questione: in questo caso, infatti, non ci sono diritti già acquisiti. Si tratta, ad esempio, di lavoratori che, in possesso di un verbale

per handicap in corso di validità, non hanno mai utilizzato lo stesso per richiedere i permessi, ma presentano, per la prima volta, istanza per la fruizione dei permessi quando sia già venuta a scadenza il termine indicato nel verbale medesimo, nelle more della sua prevista revisione, pur non avendo, dunque, acquisito precedentemente alcun diritto con riferimento

ai benefici stessi.

Con riferimento a questa categoria, il messaggio INPS fornisce i seguenti chiarimenti.

La domanda presentata per la fruizione dei benefici da parte del lavoratore che non risulti precedentemente autorizzato alle prestazioni in questione (permessi ai sensi dell'art. 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, prolungamento del congedo parentale, riposi orari alternativi al prolungamento del congedo parentale, congedo straordinario) tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell'accertamento sanitario, in presenza degli altri requisiti normativamente previsti, sarà accolta provvisoriamente in attesa della conclusione dell'iter sanitario di revisione. Se all'esito della revisione non risulti confermata la disabilità con connotazione di gravità, si procederà al recupero del beneficio fruito.

La modulistica riferita a quanto sopra esposto è presente sul sito della scuola:

- NUOVI MODELLI RICHIESTA/CONFERMA L. 104/92 E RELATIVI ALLEGATI
(per nuove richieste)
- DICHIARAZIONE DA ALLEGARE AD OGNI SINGOLA ISTANZA DI PERMESSO.

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Eliana Fiume

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell'art.3, comma 2, del D.L. 39/93)